

N. 2554

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1997

Procedibilità processuale per i cittadini eletti
alla carica di sindaco

ONOREVOLI SENATORI. - In ragione della investitura derivante dalla elezione diretta dei sindaci è necessario prevedere una riforma della legislazione, rispettosa della sovranità popolare che preveda condizioni di procedibilità processuali equiparate a quelle dei membri del Parlamento, funzionali alla garanzia dell'azione amministrativa e alla salvaguardia della funzione di ufficiali di governo.

Questi procedimenti debbono realizzarsi in ossequio al principio dell'economia dei

giudizi, evitando inutili costi amministrativi e configurando un vero e proprio avvio di riforma in senso federalistico del governo delle città.

In tale prospettiva non si può non auspicare l'inizio di un serio dibattito sul tema della garanzia amministrativa per i sindaci, esposti quotidianamente in prima linea e chiamati a fornire soluzioni ai problemi reali della collettività amministrata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il sindaco non può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, o nel caso di flagranza di reato.

2. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i sindaci ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazione o comunicazione e a sequestro di corrispondenza.

Art. 2.

1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati commessi nell'esercizio delle funzioni di sindaco, anche se non più in carica, sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello competente per territorio. Il procuratore della Repubblica omissa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni trasmette con le sue richieste gli atti relativi all'organismo di rappresentanza dei sindaci, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perchè questi possano presentare memorie all'organismo di rappresentanza o chiedere di essere ascoltati.

Art. 3.

1. L'organismo di rappresentanza dei sindaci ha articolazione territoriale a livello regionale con sede presso il tribunale del capoluogo di regione.

Art. 4.

1. La funzione di autorizzazione alla procedibilità processuale è affidata ad un orga-

nismo di rappresentanza dei sindaci, composto, in ciascuna regione, dal sindaco eletto con la maggiore percentuale, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dal presidente del tribunale del capoluogo regionale, che lo coordina.